REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio foreste e Corpo forestale

corpoforestale@regione.fvg.it
corpoforestale@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 34807/GRFVG del 18/07/2024

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 1 lett b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'area del Carso e Costiera orientale.

Il Direttore del servizio

Vista la legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e in particolare:

- l'articolo 11, che prevede che, ai fini dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi il periodo di inizio e il termine del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, anche per singole aree della regione, siano stabiliti con decreto del direttore del Servizio competente in materia, sentita la Protezione civile;
- l'articolo 22 che detta la disciplina transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 e del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7, prevedendo che continuino a trovare applicazione il Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 1016/1978 e il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con D.P.Reg. n. 136/1998;

Considerato che il citato articolo 22 prevede che il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi, debba tenere conto dell'aumentata frequenza degli incendi e della valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;

Vista la valutazione sintetica delle condizioni predisponenti redatta dal Servizio foreste e Corpo forestale in data 18 luglio 2024;

Sentito il Direttore dell'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia, il quale conferma l'aumentato pericolo per gli incendi per tutta l'area del Carso goriziano e triestino;

Tenuto conto della variazione degli ultimi giorni degli indici di pericolo incendi boschivi del Bollettino emesso Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione degli ultimi giorni, in particolare per l'area del carso goriziano e triestino;

Viste le dinamiche di sviluppo e propagazione degli incendi boschivi, in particolare quello del Monte Trstelj nel territorio comunale di Kostanjevica na Krasu, che stanno interessando il territorio della vicina Slovenia;

Sentita la Protezione civile della Regione e valutate congiuntamente le previsioni meteorologiche del OSMER-ARPA FVG per i prossimi giorni;

Ritenuto, pertanto opportuno ai fini precauzionali e di prevenzione, attivare e mantenere attive tutte le misure previste dalla normativa vigente e dichiarare a partire dal giorno **18 luglio 2024**, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 17/2019 per i territori ricadenti nei comuni di seguito elencati:

- Doberdò del Lago,
- Duino Aurisina,
- Fogliano Redipuglia,
- Monfalcone,
- Monrupino,
- Muggia,
- Ronchi dei Legionari,
- Sagrado,
- San Dorligo della Valle,
- San Pier d'Isonzo
- Savogna d'Isonzo,
- Sgonico,
- Trieste.

Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 24.07.2020 - Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1188 del 27 luglio 2023, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino fino al 1 agosto 2026;

DECRETA

1) A partire dal giorno 18 luglio 2024 è dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per i territori ricadenti nei Comuni di seguito elencati, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui al D.P.Reg. n. 136/1998:

- Doberdò del Lago,
- Duino Aurisina,
- Fogliano Redipuglia,
- Monfalcone,
- Monrupino,
- Muggia,
- Ronchi dei Legionari,
- Sagrado,
- San Dorligo della Valle,
- San Pier d'Isonzo
- Savogna d'Isonzo,

- Sgonico,
- Trieste

2) Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:
- utilizzare esplosivi e far brillare mine;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3) Le violazioni dei divieti di cui al punto 2 sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 17/2019.

4) I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai seguenti divieti generali, previsti dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale 17/2019, la cui infrazione, compiuta nel periodo di massima pericolosità, è punita con le sanzioni previste dal citato articolo 20:

- accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
- usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionale nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
- far scoppiare prodotti pirotecnici;
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.

5) Le autorizzazioni, anche semplificate, rilasciate ai sensi dell'articolo 19, comma 9 della legge regionale 17/2019 per attività lavorative, manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b) c) e d bis) della medesima legge sono sospese fino alla revoca del presente decreto**.**

6) In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, l'Ispettorato Forestale di Trieste e Gorizia durante il periodo di grave pericolosità provvederà, qualora le condizioni di rischio per la propagazione degli incendi lo rendessero necessario, a rafforzare l'attività di sorveglianza prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del Corpo forestale regionale.

7) La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con proprio successivo decreto.

8) Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
- dott. Rinaldo Comino-